



STATUTO

COSTITUZIONE E DENOMINAZIONE

Art. 1

1.1. Il Consorzio con attività esterna denominato “**CONSORZIO BANCOMAT**” (il “Consorzio”) è istituito - ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2602 e segg. cod. civ. e degli artt. 2612 e segg. cod. civ. - tra i soggetti di cui all’elenco allegato sotto la lettera “**A**” al presente Statuto, e regolato dal presente Statuto.

1.2. Il Consorzio deriva dalla trasformazione della Associazione non riconosciuta denominata “**COGEBAN**”, con sede in Roma.

SEDE

Art. 2

2.1. Il Consorzio ha sede in Roma, Piazza del Gesù n. 49 e potrà costituire centri di lavoro e sedi secondarie in Italia e all’estero.

DURATA

Art. 3

3.1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2030 e potrà essere prorogata con deliberazione dell’Assemblea dei Consorziati, assunta con le modalità di legge e di Statuto.

OGGETTO E SCOPO

Art. 4

4.1. Il Consorzio ha per oggetto la gestione di circuiti di pagamento e di carte di pagamento e, in particolare, dei circuiti denominati “**BANCOMAT**” e “**PagoBANCOMAT**” (i “Circuiti”) e dei relativi marchi **BANCOMAT** e **PagoBANCOMAT** (i “Marchi”), nonché attività di monitoraggio e di analisi di mercato della monetica e dei canali innovativi per pagamenti e per le attività bancarie in genere, e la progettazione, la realizzazione e la gestione, sia in Italia che all’estero, di infrastrutture tecniche e piattaforme per l’effettuazione di pagamenti a mezzo carte di pagamento, restando esclusa l’emissione e l’accettazione diretta da parte del Consorzio di carte di pagamento o di altri strumenti di pagamento.

4.2. Nell'ambito delle finalità di cui al comma precedente ed al fine del loro migliore conseguimento, il Consorzio, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di tutela dei dati personali, potrà esercitare attività di commercializzazione a soggetti terzi dei dati relativi alla propria operatività.

4.3. Il Consorzio concede ai Consorziati e ai terzi che ne facciano richiesta (i "Licenziatari"), rispettivamente registrati negli elenchi allegati sotto le lettere "A" e "C" del presente Statuto, le licenze di uso dei Marchi e l'accesso ai Circuiti, previa verifica da parte del Consiglio del possesso in capo al richiedente dei requisiti stabiliti dal Regolamento Generale del Consorzio BANCORMAT approvato dal Consiglio.

4.4. Nell'ambito delle attività di cui al presente articolo, il Consorzio può altresì svolgere, nel rispetto delle norme e delle riserve di legge, attività e servizi strumentali e complementari da offrire ai Consorziati, ai titolari delle carte di pagamento contrassegnate dai Marchi e agli esercenti convenzionati per l'accettazione delle carte di pagamento contrassegnate dai Marchi, avvalendosi anche della collaborazione di società, istituzioni ed enti, nazionali ed internazionali, sulla base di apposite convenzioni e accordi.

4.5. Il Consorzio esercita inoltre le attività dirette alla elaborazione e gestione del processo tecnico-organizzativo di realizzazione e aggiornamento delle carte di pagamento, prestando attività di consulenza a terzi e di omologazione degli strumenti e dei processi destinati alla circolazione e al funzionamento delle carte stesse.

4.6. Qualora le attività di cui al comma precedente attengano a servizi correlati ad entità anche solo potenzialmente in concorrenza con il Consorzio, il medesimo assicurerà la protezione e segregazione dei dati relativi a tali attività, anche tramite la predisposizione di specifici presidi informatici e di sicurezza.

4.7. Il Consorzio può assumere partecipazioni in società ed enti.

CONSORZIATI E LICENZIATARI

Art. 5

5.1. Possono partecipare al Consorzio le banche, gli intermediari finanziari e gli altri soggetti autorizzati ad operare, sulla base delle proprie leggi nazionali e delle regole europee, nell'area dei servizi di pagamento in Italia e nel territorio dell'Unione Europea. Il Regolamento Generale del Consorzio BANCORMAT disciplina l'accesso ai Circuiti, le modalità e i termini per l'ammissione dei Consorziati e per il rilascio delle licenze d'uso dei Marchi.

5.2. La partecipazione al Consorzio comporta per i Consorziati l'adesione ai Circuiti e la concessione delle licenze d'uso dei Marchi. La partecipazione può avvenire anche attraverso l'adesione dell'ente capogruppo di un gruppo bancario (la "Capogruppo"), che consente l'adesione di tutte le entità appartenenti al gruppo bancario di riferimento che effettuano servizi di emissione e di accettazione di carte di pagamento; le entità di tale gruppo assumono la veste di Licenziatario e non hanno pertanto diritto di voto in sede assembleare. La partecipazione al Consorzio può avvenire anche attraverso un ente al quale facciano istituzionalmente capo una pluralità di entità partecipanti che già effettuino servizi di emissione e di accettazione di carte di pagamento (l'"Ente esponenziale"); le entità rappresentate da tale Ente assumono la veste di Licenziatario e non hanno pertanto diritto di voto in sede assembleare.

5.3. L'ammissione al Consorzio – previa verifica dei requisiti di cui al presente Statuto – è deliberata dal Consiglio. La partecipazione al Consorzio dell'"Ente esponenziale" e delle entità rappresentate da tale Ente è deliberata con voto favorevole di almeno dieci Consiglieri.

5.4. La domanda di ammissione al Consorzio deve essere indirizzata al Presidente del Consorzio e accompagnata dalla richiesta di una o più licenze d'uso dei Marchi e dovrà contenere, oltre all'esatta denominazione del richiedente, le generalità del suo legale rappresentante e l'attività svolta, la dichiarazione del richiedente di essere a conoscenza delle disposizioni del presente Statuto, della normativa, anche tecnica, che disciplina le funzioni ed i servizi consortili, nonché delle deliberazioni già adottate dagli Organi del Consorzio e dichiarare di accettarle nella loro integrità.

5.5. I Consorziati ed i Licenziatari, ai fini della determinazione del contributo ordinario annuo dovuto da ciascuno di essi, sono tenuti a fornire al Consorzio, oltre ai dati ed alle informazioni stabiliti dal Consiglio, con le modalità e nei termini previsti, anche l'elenco dei Licenziatari partecipanti al Consorzio per il loro tramite. Nel caso di adesione della Capogruppo o dell'Ente Esponenziale i dati e le informazioni di cui si tratta possono essere forniti dalla Capogruppo o dall'Ente esponenziale medesimi, se e in quanto a ciò titolati, e riferiti cumulativamente a tutti i Licenziatari. Analoga facoltà è attribuita a tutti i Consorziati, i quali possono delegare altro Consorziato o Ente esponenziale a fornire al Consorzio i singoli dati che li riguardano.

5.6. I Consorziati ed i Licenziatari sono obbligati – ove richiesti – a prestare la loro attività a favore del Consorzio per il miglior raggiungimento degli scopi consortili.

RECESSO ED ESCLUSIONE

Art. 6

6.1. La qualità di Consorziato e/o di Licenziatario si perde per recesso o esclusione.

6.2. Il recesso può avvenire in ogni tempo, ma produce effetti solo dopo tre mesi dalla ricezione da parte del Consorzio della relativa comunicazione, da effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

6.3. L'esclusione può aver luogo per gravi inadempimenti agli obblighi statutari, ed in particolare nel caso di persistente morosità nel pagamento delle quote e dei contributi, ovvero qualora il Consorziato e/o il Licenziatario abbia posto in essere comportamenti incompatibili con le finalità del Consorzio, quali risultano dal presente Statuto, dal Regolamento Generale del Consorzio BANCORMAT e dalle deliberazioni dei suoi Organi. L'esclusione è altresì pronunciata qualora, successivamente all'ammissione, siano venuti meno in capo al Consorziato e/o al Licenziatario e non siano stati ricostituiti entro il termine di un anno i requisiti previsti dal Regolamento Generale del Consorzio BANCORMAT, ovvero qualora siano venute meno le autorizzazioni di cui all'art. 5.1 del presente Statuto.

6.4. L'esclusione consegue inoltre di diritto qualora il Consorziato e/o il Licenziatario sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa o ad altra procedura concorsuale, ovvero non sia più titolare, per qualsiasi motivo, delle licenze d'uso dei Marchi.

6.5. L'esclusione, salvo i casi di cui al precedente comma, è deliberata dal Consiglio con il voto favorevole di almeno dieci Consiglieri ed è comunicata al Consorziato e/o al Licenziatario escluso con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l'indicazione della deliberazione ed i motivi del provvedimento. Entro trenta giorni dal ricevimento di tale comunicazione, il Consorziato e/o il Licenziatario escluso può impugnare la decisione avanti al Collegio Arbitrale di cui all'art. 20 del presente Statuto. La deliberazione di esclusione è immediatamente operativa, ma la proposizione dell'impugnativa avanti al Collegio Arbitrale ne sospende l'efficacia.

6.6. La perdita della qualità di Consorziato e/o di Licenziatario per recesso, esclusione o altra causa, comporta *ipso iure* la cessazione dei diritti di uso dei Marchi, non dà diritto, ai sensi dell'art. 2609 cod. civ., al rimborso della quota versata e non fa venir meno l'obbligo di adempiere gli impegni già assunti e di corrispondere i contributi e gli eventuali conguagli dovuti per l'anno in cui la volontà di recedere è stata manifestata o l'esclusione è avvenuta. Restano fermi in ogni caso in capo al Consorziato e/o al Licenziatario receduto o escluso gli obblighi derivanti dalla gestione di carte di pagamento, contrassegnate dai Marchi, emesse prima della data di efficacia del recesso o dell'esclusione.

6.7. I Consorziati e/o i Licenziatari receduti o esclusi sono responsabili verso il Consorzio e verso i terzi, nei modi e nei limiti indicati dall'art. 2615 cod. civ., per tutte le obbligazioni assunte dal Consorzio sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte e per tutte le spese di carattere generale effettuate fino alla stessa data.

6.8. Per tutta la durata del Consorzio, fatta salva la previsione di cui all'art. 2610 cod. civ., i Consorziati possono cedere a terzi la loro partecipazione al Consorzio, previa autorizzazione

del Consiglio, salvo che, trattandosi di gruppo bancario, la cessione avvenga all'interno del gruppo medesimo per il quale non occorrerà alcuna autorizzazione.

ORGANI

Art. 7

7.1. Sono Organi del Consorzio:

- l'Assemblea dei Consorziati
- il Consiglio
- il Collegio dei Revisori
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Direttore Generale

L'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 8

8.1. L'Assemblea è costituita da tutti i Consorziati ed essa, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i Consorziati.

8.2. L'Assemblea ordinaria delibera in merito:

- a) all'approvazione del Bilancio Consuntivo e della Relazione sull'attività;
- b) alla nomina dei componenti del Consiglio di spettanza dell'Assemblea;
- c) alla nomina dei componenti del Collegio dei Revisori;
- d) ad eventuali altri argomenti ritenuti significativi per il raggiungimento dello scopo del Consorzio, su proposta del Consiglio.

8.3. L'Assemblea straordinaria delibera in merito:

- a) alle modificazioni del presente Statuto e dell'allegato "B";
- b) all'eventuale reintegrazione del fondo consortile;

- c) alla proroga del termine di durata del Consorzio ed all'eventuale suo scioglimento anticipato;
- d) alla nomina del liquidatore in caso di scioglimento del Consorzio.

MODALITÀ DI CONVOCAZIONE E DI VOTO DELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZIATI

Art. 9

9.1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, in seduta ordinaria, almeno una volta l'anno, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta almeno da un quarto dei Consorziati, presso la sede del Consorzio o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

9.2. La convocazione è fatta a mezzo lettera raccomandata, telefax o posta elettronica certificata, da spedirsi ai Consorziati almeno dieci giorni prima di quello fissato per la riunione. L'avviso deve contenere l'ordine del giorno, l'indicazione della data e dell'ora stabilita per la prima e, occorrendo, la seconda convocazione, e del luogo in cui si svolgerà la riunione. Con l'avviso di convocazione, è comunicato a ciascun Consorzio il numero dei voti ad esso spettante, unitamente al numero di voti complessivamente spettanti a tutti i Consorziati.

9.3. Nel caso di Assemblea straordinaria avente ad oggetto modifiche al presente Statuto, la convocazione dovrà essere fatta almeno venti giorni prima della data fissata e dovrà essere accompagnata dal testo delle modifiche proposte.

9.4. I Consorziati possono partecipare all'Assemblea, in proprio o per delega, a mezzo del loro legale rappresentante o di persona all'uopo delegata per iscritto.

9.5. Ad ogni Consorzio, a condizione che sia in regola con il versamento dei contributi e di tutte le somme a qualunque titolo dovute al Consorzio, spetta un voto. Anche nel caso di adesione al Consorzio della Capogruppo o dell'Ente Esponenziale, ai sensi dell'art. 5.2, ad essi spetta comunque un voto. Ai Consorziati spetta inoltre un ulteriore voto per ogni decimillesimo della quota di mercato detenuta nell'esercizio precedente, commisurata, secondo i parametri indicati dall'allegato "B" al presente Statuto, al livello di partecipazione ai servizi consortili. Nel caso di adesione al Consorzio ai sensi dell'art. 5.2, la quota di mercato è rappresentata dalla somma delle quote di mercato detenute dai singoli Licenziatari partecipanti al Consorzio per effetto della adesione al Consorzio della Capogruppo o dell'Ente Esponenziale.

9.6. Per i nuovi Consorziati e per quelli risultanti da operazioni di fusione, il numero dei voti ulteriori rispetto al primo è accertato prima dell'Assemblea dal Consiglio, sulla base degli elementi fatti conoscere dai Consorziati interessati almeno venti giorni prima di quello fissato

per l'adunanza e, in caso di operazioni di fusione, tenendo conto della quota di mercato detenuta dai Consorziati nell'esercizio precedente.

9.7. L'Assemblea è presieduta e diretta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente o, in ulteriore subordine, da persona designata dall'Assemblea stessa. Il presidente dell'Assemblea è assistito dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza, dal soggetto designato dall'Assemblea.

9.8. Per la regolare costituzione dell'Assemblea in seduta ordinaria è necessaria, in prima convocazione, la presenza, in proprio o per delega, di tanti Consorziati che rappresentino la maggioranza dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati. L'Assemblea in seduta ordinaria, in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero di voti spettanti ai Consorziati presenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti, in proprio o per delega, in Assemblea, salvo quanto disposto dal successivo art. 10.2.

9.9. L'Assemblea in seduta straordinaria delibera, sia in prima convocazione che in seconda convocazione, con il voto favorevole di tanti Consorziati che rappresentino almeno il sessanta per cento dei voti complessivamente spettanti ai Consorziati ed almeno il venti per cento del numero dei Consorziati medesimi.

9.10. Lo svolgimento dell'Assemblea e la sua verbalizzazione sono regolate dalle norme dettate dal Codice Civile per le società per azioni.

9.11. I verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, trascritti in apposito libro, sono sottoscritti dal presidente dell'Assemblea e dal Direttore Generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza e possono essere consultati dai Consorziati. Nel caso di verbalizzazione da parte di un Notaio, il verbale viene sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal Notaio.

CONSIGLIO

Art. 10

10.1. Il Consiglio è composto, oltre che dal Presidente quale membro di diritto nominato dall'Associazione Bancaria Italiana con comunicazione scritta, da dodici membri, nominati dall'Assemblea.

10.2. La nomina di dodici componenti elettivi del Consiglio avviene sulla base di liste presentate dai Consorziati e depositate presso la sede del Consorzio almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in ognuna delle quali i candidati devono essere indicati con un numero progressivo e in numero pari al numero dei Consiglieri da eleggere. Ciascun Consorziato può votare una sola lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità. Avranno diritto di presentare le liste soltanto

Consoziati che, da soli o insieme ad altri Consoziati, siano complessivamente portatori di almeno il quattro per cento dei voti complessivamente spettanti ai Consoziati. I voti ottenuti da ciascuna lista sono divisi successivamente per uno, due, tre e così via tante volte quanti sono i Consozietori da eleggere e i quozienti ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna lista nell'ordine dalla stessa previsto. I quozienti riportati da ogni candidato in ciascuna delle liste, separatamente conteggiati, sono successivamente disposti in un'unica graduatoria decrescente e risulteranno eletti coloro che abbiano ottenuto i quozienti più elevati. In caso di parità di quoziente, i Consozietori ancora da eleggere saranno tratti dalla lista che abbia espresso il minor numero di Consozietori. In caso di presentazione di due liste di candidati, da ciascuna di esse potrà essere eletto un numero massimo di nove Consozietori e qualora le liste presentate fossero più di due, il numero di Consozietori eleggibili in ciascuna lista non potrà essere superiore a sei. In caso di presentazione di una sola lista di candidati, tutti i Consozietori saranno eletti nell'ambito di tale lista. L'Assemblea, con il voto unanime dei presenti, può sempre validamente deliberare, in deroga a quanto previsto dall'art. 9.8, che la nomina dei componenti il Consiglio avvenga con modalità diverse da quelle previste dal presente comma e quindi non si proceda alla votazione in base al meccanismo del voto di lista. In tal caso, e quando non sia presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa.

10.3. I Consozietori durano in carica tre esercizi, con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica e sono rieleggibili. Le funzioni di segretario del Consiglio sono assolte dal Direttore Generale.

10.4. I Consozietori che, senza giustificato motivo, nel corso di un anno non partecipino personalmente per più di quattro volte alle sedute del Consiglio decadono dal loro ufficio e sono sostituiti in conformità alle previsioni del successivo art. 10.5.

10.5. Se nel corso del triennio vengano a mancare uno o più Consozietori, gli altri provvedono a sostituirli in conformità alle indicazioni del Consoziato che ha espresso il Consoziere venuto a mancare. I Consozietori così nominati restano in carica fino alla scadenza del triennio in corso.

10.6. Qualora, sulla base dei dati annualmente comunicati dai Consoziati ai sensi dell'art. 5.5, venga verificato che l'utilizzo, da parte di un Consoziato, del servizio PagoBANCOMAT, misurato secondo i parametri di cui ai punti 5) e/o 7) dell'allegato "B" al presente Statuto, subisca una riduzione in misura superiore al trenta per cento rispetto a quello rilevato nell'esercizio precedente, l'eventuale componente del Consiglio riferibile al Consoziato medesimo decade dalla carica. Nel caso in cui i Consozietori riferibili al Consoziato siano più di uno, la decadenza dalla carica riguarderà soltanto uno di essi e cioè il Consoziere che ha ottenuto il minor numero di voti nel corso dell'Assemblea con cui sono stati nominati i componenti elettivi del Consiglio in carica. In tal caso, il Consiglio procede alla sostituzione del Consoziere decaduto nominando il primo dei candidati non eletti, riferibile ad un Consoziato non rappresentato in Consiglio e facente parte della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nel corso dell'Assemblea con cui sono stati nominati i componenti elettivi del Consiglio in

carica. Qualora ciò non sia possibile il Consiglio procede alla sostituzione del Consigliere decaduto scegliendo tra gli altri candidati non eletti, purché non riferibili ad un Consorziato già rappresentato in Consiglio. Qualora l'applicazione di tali criteri non renda comunque possibile la sostituzione del Consigliere decaduto, il Consiglio procede alla nomina senza vincoli in ordine ai candidati delle liste presentate in Assemblea, ferma restando l'ineleggibilità di un Consigliere riferibile ad un Consorziato già rappresentato in Consiglio.

10.7. La ricorrenza dei presupposti di cui al comma precedente e l'esistenza delle condizioni per la decadenza del Consigliere sono accertati dal Consiglio sulla base dell'istruttoria e di una specifica relazione presentata al Consiglio stesso dal Direttore Generale.

10.8. Qualora venga a mancare, per qualsiasi causa, la maggioranza dei Consiglieri originariamente nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio si intende cessato a partire dalla data di assunzione della carica da parte dei nuovi componenti. A tal fine, i Consiglieri rimasti in carica devono convocare senza indugio l'Assemblea perché proceda alla nomina.

COMPETENZE DEL CONSIGLIO

Art. 11

11.1. Il Consiglio ha la gestione esclusiva del Consorzio. Esso in particolare:

- a) nomina e revoca fra i suoi componenti il Vice Presidente, con il voto favorevole di almeno dieci Consiglieri;
- b) nomina e revoca il Direttore Generale, con il voto favorevole di almeno dieci Consiglieri;
- c) formula gli indirizzi, le direttive generali e le strategie di azione del Consorzio e promuove le iniziative utili al raggiungimento degli scopi consortili;
- d) delibera in merito all'ammissione, previa verifica dei requisiti dei richiedenti, all'esclusione e al recesso dei Consorziati e dei Licenziatari;
- e) delibera in merito alle modifiche dell'elenco allegato sotto la lettera "A" del presente Statuto, contenente l'elenco dei Consorziati;
- f) delibera in merito alle modifiche dell'elenco allegato sotto la lettera "C" del presente Statuto, contenente l'elenco dei Licenziatari;
- g) predisporre ed approva il Regolamento Generale del Consorzio BANCORMAT e le eventuali modifiche;
- h) delibera in ordine alla gestione dei Marchi e dei relativi Regolamenti d'uso, all'adozione di altri marchi e all'eventuale obbligatorietà di tali marchi per tutti i Consorziati e Licenziatari;

- i) verifica, mediante adeguati controlli, la puntuale osservanza delle disposizioni contenute nei Regolamenti d'uso dei Marchi e nella normativa di riferimento, deliberando in ordine all'applicazione delle sanzioni previste ed alla eventuale esclusione dei Consorziati e dei Licenziatari;
- j) definisce le caratteristiche delle funzioni e dei servizi consortili contrassegnati dai Marchi o da altri marchi adottati ai sensi della precedente lettera h) e ne approva le condizioni normative anche di carattere tecnico destinate all'applicazione nei rapporti tra i Licenziatari e tra questi e la clientela;
- k) delibera, nel rispetto delle condizioni di legge, le modalità di applicazione e l'ammontare massimo delle commissioni interbancarie multilaterali sulle varie tipologie di transazioni effettuate per il tramite delle carte contraddistinte dai Marchi;
- l) delibera in merito alle modifiche dell'allegato sotto la lettera "D" del presente Statuto, contenente la definizione dei parametri da utilizzare per la determinazione dei contributi dovuti dai Consorziati e dai Licenziatari con il voto favorevole di almeno dieci Consiglieri;
- m) definisce le modalità, i criteri e l'importo degli incentivi e delle penalità connessi all'attivazione degli eventuali meccanismi di incentivazione e/o penalizzazione;
- n) approva il budget annuale e in relazione ad esso determina l'entità dei contributi ordinari e degli eventuali contributi straordinari;
- o) predispone il Bilancio Consuntivo annuale e la Relazione sull'attività da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- p) predispone le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- q) delibera l'adozione di nuovi servizi, di iniziative promozionali e pubblicitarie;
- r) delibera in ordine all'accettazione di erogazioni e contributi disposti a favore del Consorzio;
- s) delibera in ordine alle richieste o proposte nei confronti dei Consorziati di cessione o riscatto della quota, ai sensi dell'art. 6.8;
- t) delibera in ordine alla conclusione di accordi e convenzioni con altre società, enti e terzi in genere;
- u) delibera in merito alla partecipazione del Consorzio in enti e società;
- v) istituisce, qualora ne ravvisi la necessità, specifici gruppi di progetto, aventi funzioni consultive, su determinate tematiche e con durata limitata, costituiti da componenti del Consiglio e/o personale dei Consorziati e/o personale di società operanti nel settore;
- w) delibera in merito ai rapporti di lavoro e di collaborazione facenti capo a vario titolo al Consorzio;

x) delibera su tutte le materie non riservate dal presente Statuto alla competenza di altri Organi.

11.2. Il Consiglio è convocato dal Presidente - quando lo ritenga opportuno il Presidente o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio o dal Collegio dei Revisori - mediante lettera raccomandata, telefax, posta elettronica certificata o altra comunicazione elettronica contenente l'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, da inviare almeno cinque giorni prima della riunione e in caso di urgenza con preavviso di almeno due giorni.

11.3. Ferme restando le modalità di convocazione di cui al comma precedente, è ammessa la possibilità per i Consiglieri di intervenire alle adunanze mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza in teleconferenza e/o in videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti alla riunione possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la riunione e di intervenire in tempo reale nella trattazione e discussione degli argomenti all'ordine del giorno loro resi noti o comunque affrontati nel corso della riunione. Verificatisi questi presupposti, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della riunione.

11.4. Il Consiglio è presieduto dal Presidente - e in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente - o, in ulteriore subordine, dal Consigliere più anziano d'età. Il presidente della riunione è assistito dal Direttore Generale o, in caso di sua assenza, dal soggetto designato dal presidente della riunione.

11.5. Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza, in proprio o per delega scritta, della maggioranza dei Consiglieri in carica e per la validità delle deliberazioni, ferme restando le previsioni degli artt. 5.3, 6.5, 11.1, lett. a), b) ed l) del presente Statuto, il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione. Nessun Consigliere può essere portatore di più di una delega.

11.6. Il Consiglio ha facoltà di delegare particolari funzioni rientranti nelle sue competenze al Vice Presidente o al Direttore Generale, con il voto favorevole di almeno dieci Consiglieri.

11.7. I verbali delle deliberazioni del Consiglio sono trascritti in apposito libro, sottoscritti dal presidente della riunione e dal Direttore Generale o da chi lo sostituisce in caso di assenza. Nel caso di verbalizzazione da parte di un Notaio, il verbale viene sottoscritto dal presidente della riunione e dal Notaio.

PRESIDENTE

ART. 12

12.1. Il Presidente è il rappresentante legale del Consorzio ed ha il compito di:

- a) convocare, presiedere e dirigere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio;
- b) verificare il corretto esercizio dell'attività degli altri Organi;
- c) coordinare, attraverso il Vice Presidente ed il Direttore Generale, i rapporti con le Autorità alla cui vigilanza il Consorzio è soggetto;
- d) adottare, nei casi di necessità e urgenza, sentito il Vice Presidente, provvedimenti indifferibili per l'attività del Consorzio e di competenza del Consiglio, con obbligo di darne immediata comunicazione, anche attraverso il Direttore Generale, a tutti i Consiglieri.

VICE PRESIDENTE

ART. 13

13.1. Il Vice Presidente:

- a) sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento;
- b) esercita le deleghe attribuitegli dal Consiglio;
- c) riferisce al Consiglio, con cadenza semestrale, in ordine alle attività compiute nell'esercizio dei poteri e delle deleghe a lui conferite.

DIRETTORE GENERALE

Art. 14

14.1. Il Direttore Generale coadiuva il Presidente ed il Vice Presidente nell'assolvimento dei loro compiti, coordina l'attività e cura la gestione ordinaria del Consorzio. Egli assolve altresì le funzioni di segretario dell'Assemblea e del Consiglio.

14.2. Il Direttore Generale provvede in particolare a:

- a) disporre, nell'ambito del budget annuale approvato dal Consiglio ed entro i limiti delle deleghe attribuitegli dal medesimo, le spese occorrenti per la gestione ordinaria del Consorzio;
- b) esercitare le deleghe attribuitegli dal Consiglio;
- c) istruire e predisporre la documentazione e gli studi necessari per le riunioni del Consiglio e dell'Assemblea;
- d) provvedere all'esecuzione ed all'attuazione delle delibere del Consiglio e dell'Assemblea;
- e) conservare il libro degli Organi del Consorzio;
- f) coordinare e mantenere i rapporti con i Consorziati e con i Licenziatari;

- g) coordinare l'attività di eventuali gruppi di progetto istituiti dal Consiglio;
- h) segnalare al Presidente la necessità di adottare in via d'urgenza i provvedimenti di cui all'art. 12.1, lett. d);
- i) riferire al Consiglio, con cadenza trimestrale, in ordine alle attività compiute nell'esercizio dei poteri e delle deleghe a lui conferite.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art. 15

15.1. L'Assemblea nomina cinque Revisori dei conti, di cui tre effettivi ed uno di essi con funzioni di Presidente e due supplenti, che durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio Consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica e ne determina il compenso, valevole per l'intero mandato.

15.2. I Revisori dei Conti controllano la gestione amministrativa del Consorzio, vigilano sull'osservanza della legge e del presente Statuto ed accertano la regolare tenuta della contabilità. Essi partecipano alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee; redigono verbale delle loro riunioni; presentano una relazione all'Assemblea in occasione dell'approvazione del Bilancio Consuntivo della gestione.

FONDO CONSORTILE E MEZZI FINANZIARI

Art. 16

16.1. Il fondo consortile è di Euro 610.000,00 (seicentodiecimila virgola zero zero) ed esso si incrementa con le quote di partecipazione corrisposte dai Consorziati al momento della loro ammissione al Consorzio. Le quote di partecipazione al Consorzio sono di uguale importo per ciascun Consorziato. Al fondo consortile si applicano le disposizioni degli artt. 2609, comma 1, 2614 e 2615 cod. civ.

16.2. Oltre alla quota destinata a costituire il fondo consortile, a carico di ciascun Consorziato, i Consorziati ed i Licenziatari sono tenuti al versamento di un contributo ordinario annuo, determinato dal Consiglio ai sensi dell'art. 11.1, lett. l) e soggetto a conguaglio in sede di approvazione del Bilancio Consuntivo dell'esercizio di riferimento. Nel caso di gruppi bancari o di entità partecipanti per il tramite di un Ente esponenziale, la Capogruppo e l'Ente esponenziale sono tenuti a versare a titolo di contributo ordinario annuo, rispettivamente, la somma delle quote applicabili alle singole entità facenti parte del gruppo e la somma delle quote applicabili al cui pagamento le singole entità facenti parte dell'Ente esponenziale sarebbero tenute in caso di partecipazione al Consorzio.

16.3. Il Consorzio può ricevere, da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, erogazioni e contributi di qualsiasi natura.

ESERCIZIO SOCIALE

Art. 17

17.1. L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

BILANCIO E UTILI

Art. 18

18.1. Al termine di ciascun esercizio, il Consiglio predispone, in conformità all'art. 2615 *bis* cod. civ., il Bilancio Consuntivo da presentare all'Assemblea per l'approvazione.

18.2. Il Bilancio Consuntivo è costituito dallo stato patrimoniale e dal conto economico del Consorzio relativi all'esercizio di riferimento. Gli utili eventualmente conseguiti non possono essere distribuiti e devono essere accantonati in un apposito fondo del passivo.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 19

19.1. Il Consorzio si scioglie per il decorso del tempo stabilito per la sua durata, per il raggiungimento dello scopo o l'impossibilità di conseguirlo e per deliberazione dell'Assemblea.

19.2. La liquidazione del Consorzio e del fondo consortile è compiuta da un liquidatore nominato dall'Assemblea al verificarsi di una causa di scioglimento. Il liquidatore compie tutti gli atti necessari alla liquidazione.

19.3. Compiuta la liquidazione ed estinte le passività, il liquidatore redige un rendiconto finale e ripartisce l'eventuale residuo attivo ai Consorziati. Eventuali importi non utilizzati, provenienti da contributi o erogazioni, saranno posti a disposizione degli enti erogatori.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Art. 20

20.1. Ogni controversia, compromettibile in arbitri, che dovesse insorgere tra il Consorzio e ciascun Consorziato e/o Licenziatario, ovvero fra i Consorziati e/o Licenziatari medesimi, relativa all'interpretazione ed applicazione del presente Statuto ed in generale all'attività consortile, sarà devoluta alla cognizione della Camera Arbitrale istituita presso il Conciliatore Bancario le cui regole procedurali i Consorziati, i Licenziatari e gli altri soggetti interessati dichiarano di conoscere ed accettare in tutte le sue parti. Il Collegio deciderà in forma irrituale.

20.2. Le Parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione degli arbitri, che sin d'ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

21.1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, troveranno applicazione le disposizioni contenute nel codice civile e nelle leggi speciali in materia.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 22

22.1. In sede di prima applicazione del presente Statuto e fino al momento in cui il Consiglio non avrà deliberato il nuovo modello contributivo ai sensi dell'art. 11.1, lett. l), ai fini della determinazione dei contributi dovuti dai Licenziatari e dai Consorziati e dei voti spettanti a questi ultimi, nonché della determinazione della quota di mercato detenuta da ciascun Licenziatario e da ciascun Consorziato, sarà applicato il modello contributivo di cui all'allegato "D" del presente Statuto. Inoltre, fino al momento in cui il Consiglio non avrà deliberato il nuovo modello contributivo, nel caso di adesione al Consorzio della Capogruppo o dell'Ente Esponenziale, in parziale deroga all'art. 9.5, ad essi spetteranno tanti voti in Assemblea quanti sono i soggetti partecipanti al Consorzio per effetto della loro adesione, oltre gli ulteriori voti derivanti dalle quote di mercato secondo il meccanismo stabilito nell'art. 9.5.

22.2. In sede di prima applicazione del presente Statuto e per i successivi tre anni, l'ammissione di nuovi Consorziati sarà deliberata dal Consiglio, in deroga all'art. 5.3 ed all' art. 11.1, lett. d), con voto favorevole di almeno dieci Consiglieri.

ALLEGATO B

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI MERCATO

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI MERCATO

Ai fini della determinazione della quota di mercato detenuta da ciascun Consorziato e Licenziatario verranno utilizzati i seguenti parametri, a valere sui dati comunicati dai Consorziati e Licenziatari ai sensi dell'art. 5.5 dello Statuto:

- 1) numero di Carte con funzione di prelievo BANCOMAT in circolazione;
- 2) numero di terminali ATM abilitati ai servizi BANCOMAT presso i quali si effettuano prelievi BANCOMAT che comportano la movimentazione di conti esistenti presso il Consorziato o il Licenziatario;
- 3) numero di prelievi BANCOMAT effettuati con Carte emesse dal Consorziato o dal Licenziatario;
- 4) numero di prelievi BANCOMAT effettuati su ATM di cui al punto 2);
- 5) numero di Carte con funzione di pagamento PagoBANCOMAT in circolazione;
- 6) numero di terminali POS abilitati al servizio di pagamento PagoBANCOMAT presso i quali si effettuano transazioni PagoBANCOMAT che comportano la movimentazione di conti esistenti presso il Consorziato o il Licenziatario;
- 7) numero di transazioni PagoBANCOMAT effettuate con Carte emesse dal Consorziato o dal Licenziatario;
- 8) numero di transazioni PagoBANCOMAT effettuate su terminali di cui al precedente punto 6).

ALLEGATO D

MODELLO DI FUNDING

Ciascun Consorziato e Licenziatario è tenuto al versamento di un contributo ordinario annuo, formato da una quota fissa pari ad euro 3.000,00 (tremila virgola zero) e da una quota variabile, calcolata in base alla quota di mercato ed agli incentivi di seguito dettagliati.

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI MERCATO

Ai fini della determinazione della quota di mercato detenuta da ciascun Consorziato e Licenziatario verranno utilizzati i seguenti parametri, a valere sui dati comunicati dai Consorziati e Licenziatari ai sensi dell'art. 5.5 dello Statuto:

- 1) numero di Carte con funzione di prelievo BANCOMAT in circolazione;
- 2) numero di terminali ATM abilitati ai servizi BANCOMAT presso i quali si effettuano prelievi BANCOMAT che comportano la movimentazione di conti esistenti presso il Consorziato o il Licenziatario;
- 3) numero di prelievi BANCOMAT effettuati con Carte emesse dal Consorziato o dal Licenziatario;
- 4) numero di prelievi BANCOMAT effettuati su ATM di cui al punto 2);
- 5) numero di Carte con funzione di pagamento PagoBANCOMAT in circolazione;
- 6) numero di terminali POS abilitati al servizio di pagamento PagoBANCOMAT presso i quali si effettuano transazioni PagoBANCOMAT che comportano la movimentazione di conti esistenti presso il Consorziato o il Licenziatario;
- 7) numero di transazioni PagoBANCOMAT effettuate con Carte emesse dal Consorziato o dal Licenziatario;
- 8) numero di transazioni PagoBANCOMAT effettuate su terminali di cui al precedente punto 6).

DETERMINAZIONE DELL'IMPORTO DEGLI INCENTIVI

Ai fini della determinazione dell'importo degli incentivi da irrogare ai Consorziati e ai Licenziatari, verranno utilizzate le seguenti modalità e criteri:



- Segmentazione dei Consorziati e Licenziatari in tre fasce, sulla base della quota di mercato da essi detenuta:
 - Fascia 1: primo 33% del mercato;
 - Fascia 2: secondo 33% del mercato;
 - Fascia 3: terzo 33% del mercato.
- Attribuzione di un incentivo ai Consorziati e ai Licenziatari ricompresi nelle prime due fasce:
 - Fascia 1: sconto del 10% sulla quota variabile del contributo ordinario annuo;
 - Fascia 2: sconto del 5% sulla quota variabile del contributo ordinario annuo.
- Nessun incentivo verrà applicato sulla quota variabile del contributo ordinario annuo dei Consorziati e dei Licenziatari appartenenti alla Fascia 3 aventi una quota di mercato maggiore o uguale allo 0,5% (Fascia 3a).
- La mancata contribuzione rinveniente dall'assegnazione degli incentivi ai Consorziati e ai Licenziatari di Fascia 1 e 2 verrà ridistribuita, tra i Consorziati e i Licenziatari appartenenti alla Fascia 3 aventi una quota di mercato inferiore allo 0,5% (Fascia 3b).
- L'attuazione dei meccanismi di cui sopra non potrà comunque dar luogo ad una variazione contributiva, in aumento o in riduzione, superiore al dieci per cento dell'ammontare totale annuo della quota variabile.